



Protocollo RC n. 15121/07

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2007)

L'anno duemilasette, il giorno di venerdì ventidue del mese di giugno, alle ore 14,45, nella Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 MILANO RAFFAELA	<i>Assessore</i>
2 GARAVAGLIA MARIAPIA	<i>Vice Sindaco</i>	11 MINELLI CLAUDIO.....	“
3 CALAMANTE MAURO.....	<i>Assessore</i>	12 MORASSUT ROBERTO	“
4 CAUSI MARCO	“	13 POMPONI DANTE.....	“
5 COSCIA MARIA.....	“	14 RIZZO GAETANO.....	“
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	15 TOUADI JEAN LEONARD.....	“
7 DI RENZO LIA.....	“	16 DI FRANCIA SILVIO.....	“
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO.....	“	17 D'ELIA CECILIA.....	“
9 ESPOSITO DARIO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Calamante, Causi, D'Alessandro, Milano, Pomponi, Rizzo, Touadi, Di Francia e D'Elia.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 278

Conferma del Piano Bus Turistici approvato con deliberazione di Giunta Comunale 715/2005.

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha da tempo adottato provvedimenti che regolamentano il transito e la sosta degli autobus turistici finalizzati a contenere l'inquinamento ambientale;

Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1057 del 7 maggio 1999, veniva approvato il programma per la gestione della sosta e della circolazione degli autobus turistici per l'anno 2000, in linea con il progetto predisposto dall'Agenzia Romana per il Giubileo;

Che detto programma prevedeva:

- l'individuazione di una rete di trasporto pubblico;
- la realizzazione di aree di parcheggio destinate alla sosta dei bus turistici;
- la predisposizione del sistema di prenotazione e di convoglio ai parcheggi dei bus turistici;
- l'obbligo, per tutti gli autobus turistici in arrivo a Roma, della registrazione presso i check points localizzati nei pressi del perimetro esterno della Z.T.L. BUS 2, lungo alcune delle principali arterie di penetrazione nella città;

Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 4 aprile 2000, veniva delimitata la Z.T.L. 1 e Z.T.L. 2 per gli autobus immatricolati con targa civile aventi lunghezza superiore a 7 metri e non esercenti il trasporto pubblico locale;

Che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 21 luglio 2000, veniva disciplinata organicamente la permessistica, la definizione e il rilascio dei relativi contrassegni, l'individuazione delle aree di carico e scarico all'interno della Z.T.L. 1;

Considerato che con l'adozione del "Piano Bus Turistici", in epoca giubilare, l'Amministrazione ha inteso arginare l'afflusso incontrollato dei bus al centro della città, prevedendo la registrazione di tutti i bus turistici di lunghezza superiore ai 7 metri presso i check points posti lungo il perimetro del G.R.A. e la sosta presso i parcheggi di scambio e/o di prossimità per consentire alle comitive di pellegrini di raggiungere, attraverso le linee di trasporto pubblico urbano o i servizi integrativi di trasporto pubblico turistico, il centro della città;

Che il suddetto Piano, disposto per far fronte a flussi straordinari di pellegrini durante il periodo giubilare, risultava superato e bisognoso di un sostanziale aggiornamento in quanto nel corso degli anni, si è modificata tanto la motivazione del viaggio quanto la tipologia del visitatore, mosso da esigenze diverse e più articolate rispetto al pellegrino del giubileo in quanto flussi attuali di pullman, verso e attraverso Roma, riguardano non solo destinazioni e permanenze di tipo devozionale, ma anche e soprattutto visite strutturate dirette ai principali attrattori turistici e monumentali;

Che con la deliberazione di Giunta Comunale 790/2001 e s.m.i. sono stati individuati i provvedimenti di limitazione alla circolazione all'interno del cosiddetto "anello ferroviario" ai veicoli a maggior impatto ambientale (non catalitici, non ecodiesel);

Che con D.M. 60/2002 sono stati disposti limiti progressivamente più restrittivi alle concentrazioni in aria per gli inquinanti atmosferici;

Che pertanto con deliberazione 715/2005 in data 14 dicembre 2005 veniva approvato il Piano Bus Turistici con l'obiettivo di mantenere sostanzialmente inalterato il volume di traffico in ingresso a Roma, attraverso un sistema di regolazione effettiva dei flussi, che può essere riassunto nei seguenti punti:

- introduzione di una nuova disciplina di sosta breve in aree centrali o semicentrali non critiche per la viabilità cittadina ma non eccessivamente penalizzanti per i tempi di percorrenza dei vettori;
- incremento del numero di aree di fermata per la salita e discesa dei turisti, considerato che la grande maggioranza degli attrattori turistici romani si colloca all'interno della Z.T.L. 1;
- semplificazione delle modalità di accesso, attraverso una significativa riduzione delle tipologie di permesso;
- rimodulazione delle tariffe attraverso un drastico abbattimento delle tariffe relative ai parcheggi di scambio e di prossimità, l'estensione della disciplina per i bus turistici e l'introduzione della tariffazione anche per i mezzi inferiori ai 7 metri, l'introduzione di una differenziazione delle tariffe in considerazione della disponibilità di rimesse all'interno del territorio del Comune di Roma, l'introduzione di forme di abbonamento;
- riqualificazione dei check points attraverso interventi sulle infrastrutture;
- riduzione del tasso di evasione attraverso interventi di vigilanza e controllo;
- modifica parziale della deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 4 aprile 2000, introducendo l'obbligo di registrazione per la circolazione e sosta, all'interno della Z.T.L. 1 e Z.T.L. 2 BUS, anche dei Bus aventi lunghezza inferiore ai 7 metri e non esercenti il trasporto pubblico locale e di revocare le deliberazioni di Giunta Comunale 1057/99 e 818/2000;

Che le modalità operative del nuovo Piano Bus Turistici sono state approvate con D.D. n. 2302 del 23 dicembre 2005 integrata con D.D. n. 193 del 31 gennaio 2006 e con D.D. n. 963 del 30 maggio 2006;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 704 del 20 dicembre 2006 sono state apportate modifiche relative alle aree di fermata e sosta breve in Via Carlo Alberto, Via Giolitti e Via Marsala;

Considerato che le società EIS S.r.l. e Alterinibus s.a.s. con ricorso 5728/2006 proposto al T.A.R. Lazio hanno chiesto l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 715/15 dicembre 2005;

Che il T.A.R. Lazio con Ordinanza 3887 del 5 luglio 2006 ha respinto la domanda incidentale di sospensione;

Che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge 287/90, con nota del 23 giugno 2006, protocollo 25346/2006, ha formulato osservazioni in merito alla deliberazione Giunta Comunale n. 715/15 dicembre 2005, auspicando un riesame di tale deliberazione al fine di eliminare la differenziazione tariffaria per l'ingresso e la circolazione nelle zone a traffico limitato Z.T.L. 1 e Z.T.L. 2 per gli operatori che hanno rimesse all'interno del Comune di Roma rispetto a coloro che hanno le rimesse in altri Comuni, e l'esonero al pagamento della tariffa per le linee gran turismo;

Che con nota del 9 novembre 2006 indirizzata alla sopraccitata Autorità, il Sindaco di Roma ha evidenziato che la legge regionale n. 30 del 15 luglio 1998 e s.m.i. include i servizi di linea di gran turismo nei servizi di trasporto pubblico e pertanto la deliberazione Giunta Comunale n. 715/15 dicembre 2005 "risulta pienamente conforme alle disposizioni normative regionali anche nella parte in cui fa rientrare i servizi gran turismo nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico e, quindi nell'area di esenzione dal pagamento della tariffa di accesso nelle zone a traffico limitato", sottolineando che i servizi di linea di gran turismo non sono assimilabili agli altri servizi (non di linea) in quanto solo i primi sono ad offerta indifferenziata al pubblico e su percorsi e fermate prestabilite, mentre i secondi sono totalmente assimilabili al trasporto privato, seppur in forma collettiva;

Che l'assoggettamento delle linee gran turismo al pagamento della tariffa di accesso alla Z.T.L., non trovando adeguato riscontro normativo, verrebbe percepita dagli operatori che le esercitano quale illegittima forma di imposizione di oneri alla propria attività imprenditoriale, circostanza che esporrebbe l'Amministrazione Comunale ad un prevedibile contenzioso;

Che con la stessa nota si segnalava che per quanto riguarda la supposta discriminazione lesiva della libera concorrenza tra operatori che hanno la rimessa all'interno del Comune di Roma rispetto a coloro che hanno le rimesse in altri Comuni, si era già espresso il T.A.R. del Lazio – sez. II nella sentenza n. 4376 del 31 maggio 2006, che riconosceva la legittimità di tale differenziazione, nonché il Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha respinto la richiesta di sospensione avanzata da alcuni operatori privati sulla considerazione "che le impugnate misure organizzative del traffico non appaiono idonee ad incidere in maniera grave ed irreparabile sull'esercizio delle imprese di trasporto" (Ordinanza n. 5221 del 10 ottobre 2006) confermando quanto affermato dal T.A.R. del Lazio – sez. II, nell'Ordinanza n. 2255 del 12 aprile 2006 secondo cui "i contestati obblighi e limiti opposti all'attività imprenditoriale in esame appaiono ragionevolmente giustificati dal preminente interesse pubblico sotteso all'esigenza di tutela della salubrità e qualità della vita urbana, in accordo al disposto dell'art. 41 Cost.; che le modalità prefissate al riguardo dall'amministrazione non appaiono né distorsive del mercato né ingiustificatamente afflittive per gli operatori, che la contestata differenziazione in ragione della presenza di dispositivi anti-inquinamento e di una

rimessa all'interno del territorio comunale appare giustificata, in particolare, dal diverso impatto conseguente”;

Che le predette società hanno proposto ulteriore ricorso in data 3 gennaio 2007, al T.A.R. Lazio in merito al silenzio serbato dal Comune di Roma in relazione all'atto di diffida notificato dalle società medesime in data 8-9 agosto 2006, con cui si intimava al Comune di Roma di provvedere nel termine di 90 giorni all'annullamento della deliberazione n. 715 del 15 dicembre 2005 ed alla sua sostituzione con altri principi indicati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Che il T.A.R. Lazio sezione II con sentenza n. 900 del 24 gennaio 2007 ha accolto il ricorso sopraccitato, ordinando al Comune di Roma, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, di provvedere sull'atto delle ricorrenti tenendo conto della segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Che nelle premesse della sopraccitata sentenza si legge “che il Comune è tenuto ad attivare un procedimento di secondo grado che può sfociare, a seconda dei profili da riesaminare – e, se del caso, alla luce della giurisprudenza, pure di questa sezione, in soggetta materia – in esiti di conferma o di riforma della deliberazione 715/2005, la segnalazione dell'AGCM costituendo di per sè quel quid novi non manifestamente infondato o illecito che esclude la possibilità di risolvere la vicenda con un atto meramente confermativo o, peggio, col semplice silenzio”. Considerato quindi che il Comune di Roma, pur nell'ampia discrezionalità in ordine al contenuto e senza per forza seguire ogni argomento del citato atto di diffida, è tenuto nondimeno, se non a modificare, perlomeno a rivedere detta deliberazione alla luce di quanto detto dall'AGCM ed entro il termine di cui all'art. 21 bis della L. 1034/71, come coordinato con le nuove regole all'uopo poste dall'art. 2, c. 3 della L. 241/90”;

Che nella nota del 9 novembre 2006 indirizzata alla sopraccitata Autorità, il Comune di Roma ha ampiamente illustrato la legittimità delle misure previste dal Piano Bus Turistici approvato con la deliberazione della Giunta Comunale 715/2005 che pertanto vengono confermate dalla presente deliberazione anche per le ragioni ivi indicate a cui esplicitamente si rimanda;

Considerato che in data 19 giugno 2007 il Direttore della U.O. Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: R. Incerti”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per i motivi espressi in narrativa

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di confermare, in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 900 del 24 gennaio 2007, e per i motivi indicati in premessa, il “Piano Bus Turistici” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 715 del 14 dicembre 2005.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE

V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
22 giugno 2007.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....